

COMUNE DI NISCEMI

Provincia di Caltanissetta

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO In sostituzione del CONSIGLIO COMUNALE

Num. 11 - Seduta del giorno 22/04/2004

Immediata esecutività

[x] Non soggetta a controllo preventivo

Oggetto: Approvazione Regolamento dei Contratti.-

L'anno 2004 il giorno 22 del mese di aprile alle ore 12.15 in NISCEMI, presso il Palazzo Municipale, il dott. Galeani Enrico, nominato Commissario Straordinario con D.P. n.66/Serv. 1° del 04/03/2004, ha deliberato, con la partecipazione del dott. Vasta Salvatore, Segretario Generale, in ordine alla proposta di cui appresso.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Premesso che una serie di novità normative ha rivisto l'attribuzione delle competenze fra gli organi politici e gli organi gestionali, determinando in capo ai primi la definizione degli obiettivi e degli scopi verso cui l'amministrazione tende ed in capo ai secondi gli strumenti gestionali e gli autonomi poteri di spesa per la realizzazione degli obiettivi prescritti nei Programmi Esecutivi di Gestione e nei Piani Dettagliati degli Obiettivi;

Che alla luce di ciò le competenze in precedenza assegnate agli amministratori devono intendersi assegnate agli organi gestionali procedendo il legislatore a rivedere esplicitamente l'assegnazione di competenza di dette funzioni e impegnando le amministrazioni gli strumenti organizzativi e regolamentari di pertinenza in questa direzione.

Considerato che le superiori considerazioni unite all'aggiornamento normativo in materia di attività contrattuale degli Enti Locali, soprattutto successivamente all'adozione delle LL.RR. 7/2002 e 7/2003 di recepimento e modifica della L. 109/94, rendono necessario procedere ad una ricognizione complessiva delle regole sull'attività contrattuale delle amministrazioni locali, in modo unitario e omogeneo;

Che risulta, quindi, necessario determinare l'oggetto dell'attività contrattuale del Comune, i principi generali cui la stessa deve rispondere anche in ordine agli incarichi professionali, determinare le

competenze e le responsabilità dei soggetti che intervengono nell'attività contrattuale definendo meglio le competenze degli organi politici (consiglio comunale, giunta municipale e sindaco) e degli organi gestionali (settori, servizi, responsabile unico del procedimento, commissione di gara e ufficio contratti);

Attesa la necessità di meglio definire ed individuare l'oggetto dei contratti (lavori pubblici, forniture di beni e di servizi) fissandone le norme specifiche e quelle comuni e delineando l'ampiezza del potere di autocertificazione dei partecipanti alle procedure;

Considerato necessario definire la corretta procedura per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione in ogni sua parte e specificamente per le ipotesi di pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata e appalto concorso;

Ritenuto, inoltre, necessario regolamentare puntualmente la fase contrattuale e la procedura ad essa connessa;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;

PROPONE

Approvare l'allegato Regolamento dei Contratti composto da n. 54 articoli che di seguito in allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.

Abrogare le norme dei regolamenti comunali in difformità e/o in contrasto con quanto disposto dal regolamento che si approva.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



PARERI

(resi ai sensi dell'art. 12 l.r. 30/2000)

Sotto il profilo della **Regolarità Tecnica** si esprime *Parere favorevole*.

li, 20/04/2004

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
dott. Antonio Maria Caputo

Sotto il profilo della **Regolarità Contabile** si esprime *Parere Favorevole*.

li, 21/04/2004

Il Responsabile di Ragioneria e del Servizio Finanziario
rag. Vincenzo Rinnone

Il Commissario Straordinario

Vista la proposta come sopra riportata, munita dei prescritti pareri di cui alla legge regionale 48/91 come sopra riportati;


Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con i poteri del Consiglio Comunale;

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata con dispositivo e la narrativa stessa che si intende trascritta anche se non materialmente riportata.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI NISCEMI
(Provincia di Caltanissetta)

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

Il presente regolamento, composto da n. 54 articoli, è stato approvato dal Commissario Straordinario il 22.04.2004 con atto n. 44, assunto con i poteri del Consiglio Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE

La citata deliberazione è divenuta esecutiva il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio
dal _____ al _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Regolamento dei contratti

TITOLO I

PRINCIPI E COMPETENZE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione della normativa statutaria, disciplina, tenendo presente la normativa introdotta dalle leggi regionali n.48/91, n.23/98 e n.30/2000, l'attività negoziale dell'ente diretta, attraverso la migliore utilizzazione delle risorse, al perseguimento dei fini pubblici dell'ente e delle finalità individuate dallo Statuto.

Ai fini del presente regolamento, nell'attività negoziale si possono distinguere tre fasi procedurali: la fase della scelta del contraente, la fase della stipula del contratto e quella dell'esecuzione del contratto.

Non sono disciplinati dal presente regolamento le convenzioni previste dagli artt. 24 e 25 della legge 142/90, le convenzioni urbanistiche, i contratti in cui il Comune opera sulla base di parità con i soggetti privati e quei rapporti negoziali disciplinati da norme speciali in contrasto con le presenti disposizioni.

Seguono le speciali disposizioni di legge o regolamentari: i cottimi fiduciari, gli incarichi professionali, le concessioni di costruzione e gestione, i procedimenti ablatori, le convenzioni socio - assistenziali.

Il regolamento per i lavori e le forniture in economia dovrà ispirarsi ai principi informatori dello statuto, del regolamento di organizzazione e del presente regolamento.

Articolo 2

Principi generali

L'attività negoziale deve tenere conto della programmazione e delle previsioni del bilancio; degli obiettivi e dei programmi del P.E.G.; degli altri strumenti programmatori.

Inoltre deve ispirarsi ai seguenti principi:

- economicità, efficacia, legalità e trasparenza dei procedimenti;
- tempestività e obiettività nella scelta dei sistemi negoziali;
- scelta degli strumenti più idonei fra quelli previsti dalla legge;
- libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme imperative.

Per tutti i rapporti negoziali, salvo motivati impedimenti derivanti dalla particolare natura del rapporto o da esigenze inderogabili ma non precostituite, debbono essere utilizzati sistemi che consentano una comparazione delle offerte.

Tutti gli atti che comportano una spesa debbono essere disposti dai soggetti competenti nel rispetto delle norme del presente regolamento e di quello di contabilità.

Dovranno essere rispettate tutte le norme di rango superiore e le presenti disposizioni regolamentari, qualora fossero in contrasto con esse, saranno disapplicate in attesa del loro adeguamento.

Sono norme di riferimento per i lavori pubblici la legge 109/94, nel testo recepito con la L.R. 7/2002 e le altre norme recepite e/o richiamate dalla stessa L. r. ; per le forniture di beni e di servizi il titolo II della L.R. 7/2002 e le altre norme recepite e/o richiamate dalla stessa legge regionale.

Articolo 3

Principi per gli incarichi professionali

Fermi restando le riserve e i rinvii dell'articolo precedente, il ricorso ad incarichi esterni è consentito solo in presenza di comprovate necessità, garantendo la massima trasparenza dei rapporti tra professionisti e amministrazione nel rispetto delle regole deontologiche e professionali.

Di norma gli incarichi devono essere regolati da appositi disciplinari o convenzioni, tranne in caso di vertenze giudiziarie o pareri tecnici o legali; devono essere conferiti nei modi e nelle forme previsti dalla legge, con l'esatta individuazione, dei tempi e modi della prestazione professionale, le necessarie indicazioni per il calcolo dell'onorario e per il suo pagamento e l'impegno della spesa presunta.

Di norma la determinazione delle competenze professionali viene effettuata sui minimi delle varie tariffe professionali, ferma restando la facoltà del professionista di accordare delle riduzioni.

All'amministrazione deve essere riservata la facoltà di indicare ai professionisti le linee guida della loro prestazione, di esprimere il proprio giudizio con indirizzi e osservazioni, di valutare la convenienza e l'opportunità delle scelte professionali in rapporto agli interessi e agli obiettivi dell'ente.

Articolo 4

Competenze e responsabilità

Anche in materia negoziale le funzioni, le competenze e le attribuzioni degli organi politici del Comune, del Segretario e dei dipendenti sono disciplinati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di organizzazione e dalle norme del presente regolamento.

Costoro, nell'espletamento delle loro funzioni e nell'esercizio delle competenze loro attribuite, sono responsabili del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità degli adempimenti loro affidati.

Le funzioni di indirizzo, di proposizione e di impulso amministrativo degli organi politici sono esercitate mediante atti di contenuto generale, programmatico, autorizzativo e di indirizzo; la definizione degli obiettivi e le linee di azioni funzionali al loro conseguimento, la loro assegnazione assieme alle relative risorse sono definite e determinate con atti, generali o puntuali, dell'organo esecutivo come individuato dalla legge e dallo statuto.

Tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e le attività amministrative, che costituiscono attività di gestione, volti alla instaurazione dei rapporti negoziali determinati e derivanti dagli atti di cui al comma precedente sono riservate ai dipendenti secondo le rispettive competenze disciplinate dallo statuto e dai regolamenti.

I funzionari sono responsabili sia del rispetto degli indirizzi generali dell'azione amministrativa indicati dall'amministrazione che degli adempimenti conseguenti, dell'osservanza dei termini e del conseguimento dei risultati individuati dall'amministrazione.

Al responsabile del procedimento ex L.R. 10/91 e/o ex legge 109/94 competono le funzioni previste dalla legge e i compiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 5

Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico, economico e sociale del Comune mediante l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo e programmatico attribuiti alla sua competenza dall'articolo 32 della legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e dalle leggi speciali.

Al di fuori dei casi previsti espressamente dalla legge o dal presente regolamento, il Consiglio Comunale può autorizzare il ricorso a modalità di gara diverse del pubblico incanto, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture:

A) di volta in volta con deliberazione motivata che dovrà indicare l'oggetto, l'importo presuntivo, le modalità di scelta del contraente;

B) in via preventiva e generale con deliberazione motivata che dovrà indicare il genere di intervento, l'importo massimo, le modalità di scelta del contraente.

Articolo 6

La Giunta Comunale

La Giunta Comunale è organo propositivo e di impulso e nell'attività amministrativa compie tutti gli atti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti adottati in conformità alle suddette norme.

In conformità alle leggi vigenti e a quanto previsto dallo statuto è di competenza della Giunta l'adozione degli atti amministrativi che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio comunale.

Inoltre compete alla Giunta l'adozione delle deliberazioni per la definizione degli obiettivi e le linee di azioni funzionali al loro conseguimento, per la loro assegnazione assieme alle relative risorse, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di gara, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. Queste competenze possono essere esercitate con l'atto di approvazione ed assegnazione del P.E.G. o del Piano degli Obiettivi oppure con puntuali deliberazioni.

Articolo 7

Il Sindaco

Il Sindaco è il capo dell'amministrazione con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione; compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, del segretario e dei dipendenti.

Nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente adotta, su richiesta del responsabile del procedimento e previo parere degli uffici competenti, le determinazioni di autorizzazione all'espletamento del cottimo per l'esecuzione di opere o lavori pubblici mediante gare informali.

Nella sua qualità di organo esecutivo, come precisato nello statuto comunale, adotta i provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 bis della legge 109/94, come recepita dalla L.R. 7/2002, nonché gli affidamenti aventi natura fiduciaria.

Articolo 8

Settori e servizi

I dirigenti delle aree funzionali o dei settori e i responsabili dei servizi, nell'ambito delle competenze assegnate dallo statuto ed esplicitate dal regolamento di organizzazione o attribuite dal Sindaco, per la realizzazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi affidati e nei limiti delle risorse loro assegnate esplicano la necessaria attività negoziale per lavori e per forniture, assumendo la relativa determinazione a contrattare, i relativi impegni di spesa, con l'individuazione

del contraente previo confronto di offerte come previsto dai successivi articoli 17 e 18 e stipulando i relativi contratti nelle forme di cui al successivo articolo 36.

Qualora i provvedimenti presupposti o finali di individuazione del contraente siano di esclusiva competenza di altri organi, il responsabile del procedimento, per i lavori pubblici, oppure il Dirigente o il Responsabile del Servizio, per le forniture, appronterà e sottoporrà la relativa proposta all'organo competente.

Spettano, nei modi e con le procedure previste dal regolamento di contabilità, ai responsabili dei servizi i provvedimenti di liquidazione.

L'attività negoziale e quella presupposta e conseguente dei dirigenti o dei responsabili dei servizi deve seguire e rispettare le norme del presente regolamento e del regolamento di contabilità.

Articolo 9

Responsabile del procedimento

Per i lavori pubblici, in applicazione dell'articolo 7 della legge 109/94, il dirigente nomina il responsabile unico del procedimento per ogni singolo intervento previsto nel programma triennale per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

Per le forniture di beni o di servizi, il responsabile del procedimento previsto dalla L.R. 10/91, è individuato, per tutte le varie fasi, nel soggetto a cui sono state attribuite le funzioni del comma tre bis dell'articolo 51 della legge 142/90

In caso di contestazioni o reclami il responsabile del procedimento sarà l'apicale individuato ai sensi dell'articolo 51 della legge 142/90 come responsabile delle procedure d'appalto.

Restano fermi l'individuazione dei responsabili degli altri procedimenti e i relativi compiti dell'ufficio tecnico e dell'ufficio ragioneria.

Articolo 10

Commissione di gara

Le gare per le licitazioni private e per il pubblico incanto e per le altre gare informali sono presiedute dal soggetto individuato ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 51 della legge 142/90 come responsabile delle procedure d'appalto. Fanno parte inoltre della commissione due dipendenti del servizio interessato per materia scelti dal presidente, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. L'esercizio delle funzioni è obbligatorio; i compiti e le responsabilità sono limitati alla fase della gara e nell'ambito delle proprie competenze.

La commissione adempie alle proprie funzioni collegialmente e con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare la decisione spetta al presidente.

Il Presidente della Commissione può richiedere la partecipazione alle operazioni di gara, con funzioni consultive, del responsabile del servizio contratti e del servizio legale.

La commissione di gara, costituita come previsto dal precedente comma 1, esplica anche le altre funzioni previste dal presente regolamento.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano a quelle commissioni la cui composizione o nomina sono specificatamente disciplinate dalla legge o dal presente regolamento.

Articolo 11

L'ufficio contratti

L'ufficio contratti, anche ai fini e agli effetti della L. R. 10/91, è l'unità organizzativa che cura la fase della stipula del contratto quando, ai sensi del presente regolamento, si concreta in un contratto in forma pubblica amministrativa.

L'ufficio contratti, per monitorare e segnalare gli importi degli appalti assegnati alla stessa ditta a trattativa privata, registrerà e contabilizzerà tutti i contratti affidati mediante trattativa privata, segnalando a tutti gli uffici che potranno essere interessati le ditte che hanno raggiunto tale importo. Gli uffici interessati, prima di diramare gli inviti chiederanno all'ufficio contratti la situazione delle ditte che intendono invitare.

Oltre i compiti previsti dal presente regolamento, competono all'ufficio contratti, quando si procede con le forme contrattuali di cui ai nn. 3 e 4 del successivo articolo 36, provvedere:

1. - le comunicazioni all'aggiudicatario, una volta divenuto esecutivo il relativo verbale;
2. - la richiesta della documentazione di rito all'aggiudicatario;
3. - la richiesta della documentazione e della certificazione da acquisire d'ufficio;
5. - la registrazione ai fini fiscali del contratto
6. - la tenuta e vidimazione dei registri e repertori previsti dalla legge e dal presente regolamento;
7. - le comunicazioni statistiche e fiscali, per i dati in suo possesso.
8. - gli accertamenti antimafia e della capacità a contrattare.

TITOLO II

OGGETTO DEI CONTRATTI

Articolo 12

Lavori pubblici

Ai fini del presente regolamento per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme che disciplinano i lavori pubblici qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

Indicativamente possono raggrupparsi nelle seguenti categorie:

- A - lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, riparazione e conservazione, tendenti a mantenere in efficienza le opere o i beni dell'ente;
- B - lavori di ricostruzione, ampliamento e trasformazione delle opere già esistenti;
- C - lavori di costruzione di nuove opere.

Per l'esecuzione di lavori pubblici le imprese dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale e da quella nazionale applicabile in Sicilia al momento della pubblicazione del bando o della spedizione dell'invito.

Per i lavori di cui alle lettere B) e C) si applicheranno le relative norme della legge 109/94, nel testo recepito con la L.R. 7/2002 e successiva L.R. 7/2003 e i criteri di affidamento previsti dalla normativa regionale e da quella nazionale applicabile in Sicilia al momento della pubblicazione del bando o della spedizione dell'invito. Per i lavori di cui alla lettera C) si potrà procedere all'appalto integrato nei casi previsti dall'articolo 19 della legge 109/94, così come recepita dalla L.R. 7/2002.

Per i lavori di cui alla lettera A) si può anche procedere:

- in economia, come previsto dal regolamento dei lavori in economia;
- mediante contratto aperto. »

Articolo 13

Forniture di beni

Ai fini del presente regolamento per forniture di beni si intendono i contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni o che, in generale, servono a rifornire l'ente di cose mobili, ivi compresi gli eventuali lavori di installazione, di adattamento e messa in opera, sia che riguardino cose già esistenti sia cose da costruire dallo stesso fornitore.

Sono comprese fra le forniture, altresì, le riparazioni e le manutenzioni per le quali la fornitura del relativo materiale, per prezzo o valore aggiunto, supera l'importo del lavoro necessario.

La fornitura può avere per oggetto somministrazioni periodiche o continuative oppure la fornitura in unica soluzione.

Nel caso di somministrazioni periodiche o continuative il contratto, in conformità a quanto stabilito con il provvedimento a contrattare, dovrà specificare tempi e modi della somministrazione e del relativo pagamento e per la parte non regolata si applicherà la disciplina dei contratti di somministrazione.

Se le caratteristiche del bene e le esigenze del servizio a cui il bene è destinato lo consentono, il preventivo, il capitolato, ecc., approvato con il provvedimento a contrattare, farà riferimento alle caratteristiche del bene evitando di indicare la ditta produttrice in modo da non ridurre la partecipazione delle ditte interessate.

In questi casi per l'aggiudicazione si potrà fare riferimento oltre al prezzo, alla consegna, al costo di utilizzazione e ad altri elementi da individuare nel preventivo o capitolato e da indicare nei documenti che indicano o pubblicizzano l'appalto.

Per il calcolo degli importi dei relativi corrispettivi si applicheranno i criteri previsti dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Articolo 14

Forniture di servizi

Ai fini del presente regolamento i servizi di norma sono costituiti da qualsiasi utilità, di norma senza elaborazione o trasformazione di materia e senza aggiunte o modifiche al bene esistente e, pertanto, diversa dalla realizzazione di un'opera, dall'esecuzione di un lavoro pubblico o dalla fornitura di un bene; utilità prodotta da una ditta con l'apporto della propria organizzazione e costituente il risultato di una attività di lavoro con l'impiego dei mezzi necessari, di norma di proprietà della ditta stessa.

Si farà riferimento a quelli disciplinati dai decreti legislativi n.157 e 158 del 17 marzo 1995 e a quelli che indicativamente si possono raggruppare come segue:

- A) servizi di gestione con manutenzione;
- B) servizi di gestione con assistenza per i servizi informatici;

- C) servizi di pulizia e/o custodia edifici;
- D) servizi di raccolta e smaltimento rifiuti;
- E) servizi sanitari, sociali e assistenziali;
- F) servizi di refezione e ristorazione;
- G) servizi finanziari e bancari.

Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo recepito dalla L.R. 7/2002 qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%.

Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi, comprendono anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi, siano complessivamente di importo inferiore al 50 % del totale e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto.

Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi è superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto. Sono comprese fra le forniture di servizi, altresì, le riparazioni e le manutenzioni per le quali la fornitura del relativo materiale, per prezzo o valore aggiunto, non supera l'importo del lavoro necessario.

Rientrano fra le forniture di servizi anche quelle manutenzioni il cui oggetto non sia stato individuato a priori e consistenti nello svolgimento di tutte le prestazioni necessarie per conservare, in un certo periodo di tempo, beni mobili o immobili in condizioni di attività e funzionamento, qualora le prestazioni richieste non abbiano per oggetto un'attività di trasformazione, modificazioni o innovazione della realtà preesistente.

Rientrano fra i servizi pure quelle attività per il cui espletamento sono necessari beni strumentali, quali carburanti, pezzi di ricambio, attrezzature, utensili, ecc., che devono essere forniti dall'appaltatore.

Sono esclusi i servizi pubblici comunali, rientranti nelle competenze istituzionali dell'ente e nei quali l'ente esercita la sua potestà di imperio e per i quali al privato, mediante concessione, convenzione o affidamento ai sensi dell'articolo 22 e della lettera f dell'articolo 32 della legge 142/90, recepita dalla L.R. 48/91, è trasferito il potere autoritativo del Comune.

Articolo 15

Norme comuni

I lavori e le forniture di beni e servizi possono essere eseguiti in economia, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento, quando l'urgenza, la qualità della prestazione, le modalità di esecuzione, la loro limitazione nel tempo e nello spazio, la ridotta entità della spesa rendono irrealizzabile o antieconomico e non funzionale il ricorso alle altre procedure.

Per i contratti di durata e per quelli di somministrazione e per quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria protratta nel tempo, di norma e secondo le esigenze e le disponibilità finanziarie, i preventivi o le perizie potranno essere riferiti a un trimestre, ad un semestre o ad un anno, mentre, se possibile, la durata del contratto potrà essere riferita ad un anno, con facoltà per l'amministrazione di recesso o di rinnovo ogni trimestre o semestre.

Quando non sia possibile riportare la previsione contrattuale ad una delle fattispecie descritte negli articoli precedenti, l'ente può mettere in essere un contratto misto, cioè un contratto risultante dalla combinazione degli oggetti di cui ai precedenti articoli considerati unitariamente in dipendenza di un unico nesso economico e funzionale, in modo da dar vita ad una convenzione unitaria e per la cui regolamentazione si farà capo alla disciplina dello schema negoziale prevalente.

Per i contratti misti di cui al comma precedente possono essere, già con preventivo o con il capitolato, stabilite alcune caratteristiche peculiari di ciascun rapporto e i relativi obblighi e diritti dell'appaltatore, che integreranno lo schema negoziale prevalente.

Art.16 **Autocertificazioni**

Nelle procedure per l'aggiudicazione dei lavori e delle forniture dei beni e servizi, le certificazioni richieste nel bando di gara o nella lettera di invito, in attuazione delle disposizioni normative in materia, possono essere sostituite da dichiarazioni rese nelle forme previste dalla legge 4.1.1968, n. 15 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 3 della legge n. 127 del 15.5.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento approvato con D.P.R. n.445 del 28.12.2000, recante norme in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

Al momento della definizione del contratto, però la ditta aggiudicataria è tenuta a presentare la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dichiarati con l'autocertificazione.

L'Ufficio Contratti, prima della stipula del contratto di appalto deve verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate dal concorrente aggiudicatario in sede di aggiudicazione.

La verifica è finalizzata ai controlli ed alla applicazione di eventuali sanzioni. Se dalle dichiarazioni presentate dovessero risultare notizie false o non veritiere oltre alle disposizioni penali prescritte dall'art. 26 della legge n. 15/68 e successive modificazioni verrà dichiarata nei confronti dell'interessato, sia esso ditta individuale che società di qualsiasi tipo, la decadenza dai benefici e saranno applicati nei suoi confronti le disposizioni previste dall'art. 1 della L.r. n. 21/98.

TITOLO III **LA SCELTA DEL CONTRAENTE**

Articolo 17

Provvedimento a contrattare

Il procedimento negoziale inizia con il provvedimento a contrattare, che nel rispetto dell'art.56 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91 ed integrato con la L.R. 30/2000, deve contenere:

- il fine che si intende perseguire in relazione alla programmazione annuale e pluriennale e/o al P.E.G. e/o agli obiettivi assegnati;
- l'oggetto del contratto, specificato, se necessario, mediante progetti, preventivi, schede tecniche, ecc.;
- le clausole particolari ritenute essenziali espresse, se necessario, in capitolati, fogli di patti e condizioni, preventivi, schede tecniche, ecc.;
- la forma che dovrà assumere il contratto, tenendo presente, in rapporto all'importo, alla durata della prestazione e alle procedure, di quanto previsto dal successivo articolo 36;
- le modalità di scelta del contraente;
- la quantificazione della spesa e il capitolo o intervento di bilancio su cui graverà oppure l'indicazione dei mezzi con i quali viene assicurato il finanziamento.

Qualora la spesa non risulti ancora finanziata, il provvedimento, nel fare menzione della fonte e del tipo di finanziamento o del soggetto a cui si farà richiesta, deve esplicitamente prevedere che

non si darà corso alle procedure negoziali sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

Articolo 18

Modalità di esecuzione

Il Comune, nel rispetto dei criteri e delle procedure individuate con il presente regolamento, provvede all'esecuzione dei lavori e delle opere ed all'acquisto delle forniture di beni e servizi con le seguenti modalità: a) in economia, b) in appalto, c) in concessione, d) in affidamento.

La modalità di esecuzione e di scelta del contraente, avente di norma carattere concorsuale, va motivata con riferimento a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

Il regolamento per i lavori e forniture in economia disciplinerà le attività per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi prevedendo criteri omogenei al presente regolamento ed i limiti per il ricorso all'esecuzione di lavori, all'acquisto di beni e servizi in economia. Con lo stesso regolamento sono stabiliti criteri per la semplificazione degli adempimenti procedurali interni e per quelli richiesti ai contraenti in conformità con i principi e le disposizioni stabiliti nel presente regolamento.

Per gli appalti di lavori pubblici, fino all'attivazione dell'ufficio regionale dei pubblici appalti, si procederà, di norma, tramite pubblico incanto applicando le norme procedurali della legge 109/94 così come recepita dalla l.r. 7/2002. Successivamente si applicherà la procedura prevista dall'articolo 11 della L.R. 12/1/93, n.10.

Per gli appalti di fornitura di beni e servizi si procederà in ogni caso con comparazione di offerte, tranne in caso di esclusiva di una ditta; di urgenza o di pericolo; di particolari servizi o forniture che per le loro caratteristiche devono essere affidati ad una ditta determinata. In questi due ultimi casi l'amministrazione inviterà o consulterà ditte o imprese di propria scelta e fiducia.

Articolo 19

Modalità di appalto

Per l'appalto di lavori, forniture e servizi le modalità di scelta del contraente, nel rispetto dei modi e dei metodi determinati dalle leggi regionali e nazionali e dalle norme comunitarie, si procederà con uno dei seguenti procedimenti:

a) Pubblico incanto, procedura aperta in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti previsti dal bando può presentare offerta. E' reso noto mediante bando di gara, redatto e pubblicizzato come previsto dalle leggi regionali e dai successivi articoli;

b) licitazione privata, procedura ristretta in cui solo i soggetti invitati possono presentare offerte. Può essere preceduta da avviso di gara con il quale l'amministrazione informa della prossima licitazione ai fini della presentazione delle domande di partecipazione per l'eventuale pre qualificazione dei soggetti da invitare;

c) appalto concorso, con procedura aperta o ristretta;

d) trattativa privata, procedura negoziata in cui il Comune consulta imprese di propria scelta e negozia con una o più di una i termini del contratto. Di norma è preceduta da gara informale con l'osservanza di procedure predeterminate, in cui il Comune chiede a più ditte di fiducia una offerta in ribasso su un preventivo o un offerta a prezzi unitari o un offerta a corpo e procede all'aggiudicazione previa comparazione. In caso di importi elevati o di oggetti particolari può essere preceduta da avviso di gara ai fini della presentazione delle domande di partecipazione, anche per l'eventuale pre-qualificazione dei soggetti da invitare.

In caso di pre-qualificazione la scelta dei soggetti da invitare o con cui negoziare i termini del contratto sarà fatta dall'apicale individuato ai sensi dell'articolo 51 della legge 142/90 come responsabile delle procedure d'appalto previa verifica dei requisiti da parte della commissione di gara costituita come previsto dal precedente articolo 10.

In caso di trattativa privata determinata da motivi di urgenza o pericolo l'organo competente potrà acquisire le offerte ed aggiudicare l'appalto con lo stesso provvedimento a contrattare.

Articolo 20

Albo fornitori

Per l'esecuzione dei lavori, per le forniture di beni e servizi che possono essere eseguiti o forniti da più ditte, da eseguire in economia o tramite il servizio economato oppure da affidare a trattativa privata o mediante licitazione privata, è istituito l'albo dei fornitori, suddiviso per categorie di lavori o merceologiche e per tipi di attività o servizi.

Possono chiedere l'iscrizione all'albo, nei termini e nei modi prefissati con avviso del dirigente dell'ufficio contratti da pubblicarsi nel mese di gennaio, le ditte in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività specifica di iscrizione all'albo, da provare con il deposito del relativo certificato;
2. capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
3. assenza di misure o provvedimenti previsti dalla legislazione antimafia;
4. assenza di procedimenti penali, che incidano sulla moralità professionale, o fallimentari che incidano sull'espletamento della propria attività.

I requisiti di cui ai precedenti numeri 2,3 e 4, debbono essere provati con dichiarazione resa e autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'albo è tenuto dall'ufficio contratti, a cui è affidato l'iter formativo e quello per l'aggiornamento annuale, istruendo le istanze e proponendo le eventuali cancellazioni di ufficio, per perdita dei requisiti o per inadempienze contrattuali anche prima della annuale revisione.

L'albo è formato e aggiornato ogni anno nella prima decade di febbraio dal responsabile dell'ufficio contratti. Il Responsabile della Ripartizione con apposita determinazione deciderà l'iscrizione, la cancellazione, il rigetto dell'istanza dandone, in ogni caso ed entro 10 giorni, comunicazione motivata e con raccomandata A.R. agli interessati.

Si prescinde dall'iscrizione all'albo per forniture di beni e servizi in regime di privativa o esclusività, altrimenti anche l'eventuale ricerca di mercato e l'opportuna comparazione dovrà essere fatta con almeno tre ditte, anche se non iscritte.

Articolo 21

Bandi e avvisi di gara

Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) bando di gara: il documento con cui l'Amministrazione indice e rende pubblico un appalto da espletare mediante pubblico incanto, specificando i criteri per la partecipazione e l'aggiudicazione;

b) avviso di gara: il documento con cui l'Amministrazione dà notizia che indirà una licitazione privata o un appalto concorso o una trattativa privata, specificando i criteri per la presentazione delle domande di partecipazione e per la loro selezione;

c) lettera di invito: il documento con cui l'Amministrazione invita le ditte prescelte a presentare la propria offerta alla licitazione;

d) richiesta di offerta: il documento con cui l'Amministrazione invita le ditte prescelte a presentare la propria offerta alla trattativa privata.

Oltre le indicazioni di carattere generale e le indicazioni specifiche relative alla procedura di aggiudicazione, in ogni documento dovrà essere specificato: l'oggetto, l'importo, la scadenza, i documenti richiesti, la qualificazione della ditta, eventuale cauzione, le modalità di pagamento.

Inoltre il bando potrà prevedere se, in caso di mancata stipula del contratto o mancata sua esecuzione per colpa del primo aggiudicatario, l'appalto potrà essere aggiudicato alla ditta che segue nella graduatoria finale, qualunque sia il metodo di aggiudicazione.

I bandi di gara per l'appalto di lavori pubblici devono essere conformi alle prescrizioni del bando tipo di cui all'articolo 20 della legge 109/94, così come recepita dalla L.R. 7/2002 e/o alle altre norme applicabili in Sicilia al momento della sua pubblicazione.

Impregiudicata per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria l'applicazione delle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie (Decreti legislativi 358/92, 157/95 e 158/95), per quelli di importo inferiore i documenti di cui al primo comma dovranno essere modulati in rapporto all'importo e con le modifiche previste dal presente regolamento.

Per gli appalti fino a Euro 25.000 tutti i requisiti delle ditte sono dimostrati e provati mediante dichiarazione autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000; per importi superiori e fino a Euro 150.000 sono dimostrati come sopra indicato ma è facoltà dell'Amministrazione chiedere a comprova, prima della stipula dell'atto negoziale, il deposito/verifica della relativa documentazione. In ogni caso si applicano le norme sulla semplificazione amministrativa scaturenti dall'applicazione della legge 127/97.

E' vietato l'inserimento nei bandi di gara e nelle lettere di invito di qualsiasi clausola che richieda certificazioni di presa visione o comunque preveda modalità che possano comportare l'individuazione preventiva dei partecipanti alla gara.

Articolo 22

Pubblicità dei bandi e degli avvisi

La pubblicazione obbligatoria dei documenti di cui all'articolo precedente è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti e in particolare come previsto :

- dall'art. 29 della legge 109/94, così come recepita dalla L.R. 7/2002 per gli appalti di lavori pubblici;
- dall'art. 35 della L.R. 02.08.2002, n.7 per gli appalti di beni e servizi.

Le stesse norme saranno applicate per la pubblicazione dei risultati di gara.

Le procedure e le verifiche della pubblicazione sono di competenza del responsabile del procedimento, mentre la scelta dei veicoli pubblicitari e gli impegni conseguenti sono di competenza del capo ripartizione competente per materia.

Articolo 23

La cauzione provvisoria

Per partecipare agli appalti di lavori pubblici mediante pubblico incanto, cottimo fiduciario trattativa privata si applica l'articolo 30 della legge 109/94, nel testo recepito dalla legge regionale n. 7 del 02.08. 2002, e successive modificazioni sia per gli importi che per le modalità.

Per partecipare agli appalti di beni e servizi mediante pubblico incanto o licitazione privata di importo superiore a Euro 25.000 è richiesta la cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta. La stessa cauzione potrà essere richiesta per l'affidamento di forniture mediante gara informale. La cauzione potrà essere prestata mediante polizza fideiussoria assicurativa; mediante fideiussione bancaria, o mediante deposito in contanti presso la tesoreria comunale esclusivamente a mezzo versamento in conto corrente postale.

In ogni caso per la mancata stipula del contratto alla ditta inadempiente saranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente, compresa la segnalazione alle autorità competenti o alla C.C.I.A.A per i provvedimenti di competenza e l'attivazione della procedura in danno.

Inoltre la ditta inadempiente sarà cancellata d'ufficio dall'albo delle ditte di fiducia, con provvedimento del dirigente entro 10 giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'ufficio che ha definito il procedimento di inadempienza, e non potrà partecipare a lavori o forniture a favore di questa Amministrazione.

Articolo 24

L'offerta

Il plico contenente i documenti e l'offerta per le gare anche informali, deve essere contenuta in una busta separata ma inclusa nel plico contenente i documenti, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura, che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione.

Il plico e la busta con l'offerta devono riportare l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della data della gara o, in caso di trattativa privata della scadenza per la presentazione dell'offerta.

L'offerta deve indicare chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confermate con apposita postilla sottoscritta, pena l'inaffidabilità, il prezzo o il ribasso offerto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più favorevole o il ribasso più alto.

Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal titolare della ditta offerente o dal legale rappresentante risultante dalla documentazione presentata in uno con i documenti richiesti.

Per la valutazione e la verifica delle offerte anomale sarà applicata la vigente normativa. Al di fuori dei casi legislativamente normati la commissione, qualora ritenga che l'offerta non garantisca l'esatta esecuzione dell'appalto, procederà all'aggiudicazione con riserva di verificare la composizione e la congruità dell'offerta richiedendo gli elementi e le notizie che riterrà necessari.

Art.25

Offerta anomala

La procedura per la individuazione delle offerte anomale, nelle sue varie forme procedurali, fatte salve le prescrizioni normative specifiche in materia, si applica a tutte le gare di appalto, fatte salve le prescrizioni normative specifiche in materia, anche quelle il cui importo a base d'asta risulti inferiore alle soglie comunitarie, estendendo ad essi l'applicazione dei meccanismi atti ad individuare le offerte anomale.

Quando per l'accertamento dell'offerta anomala è prevista la richiesta di notizie sulla determinazione e sugli elementi costitutivi dell'offerta, il Presidente entro 10 giorni successivi alla

celebrazione della gara chiede gli opportuni chiarimenti alla ditta aggiudicataria o alle ditte le cui offerte sono ritenute anomale.

Entro i successivi 15 giorni deve concludersi il procedimento di aggiudicazione.

Invece quando la individuazione dell'offerta anomala avviene con l'applicazione di un correttivo determinato dalla legge, ciò fin dal primo momento costituisce modalità di procedimento e per tale motivo la percentuale prestabilita va inserita nel bando

Articolo 26

Termini per la ricezione delle offerte

Nei procedimenti di affidamento di lavori pubblici si applicano i termini previsti dalla vigente normativa regionale, che decorrono dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. ed in caso di sola pubblicazione all'albo pretorio dalla data di quest'ultima. Nel caso di cottimo fiduciario l'invito deve essere spedito o l'informazione deve essere affissa all'albo pretorio, quindici giorni liberi prima del giorno fissato per l'apertura delle offerte. In caso di trattativa privata la richiesta deve essere spedita almeno sette giorni prima della scadenza del termine di ricezione dell'offerta.

Nei procedimenti per l'appalto di forniture di beni e servizi di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria si applicano i termini previsti rispettivamente dal D.L.vo 358/92 o dal D.L.vo 157/95. Per gli importi inferiori si applicano le disposizioni seguenti:

a) nei procedimenti di pubblico incanto per la fornitura di beni o di servizi si applica il termine di 15 giorni previsto dall'art. 64 del R.D. 23/5/1924, n.827, ridotto in caso di urgenza o per importi inferiori a Euro 25.000 a non meno di 7 giorni, con espressa motivazione inserita nel provvedimento a contrattare. I termini decorrono in ogni caso dalla data di pubblicazione del bando;

b) in caso di licitazione privata il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 21 giorni dall'invio delle lettere di invito con raccomandata;

c) in caso di trattativa privata non può essere inferiore a 7 giorni dall'invio della richiesta che dovrà essere contemporanea per tutte le ditte.

Il computo dei termini è fatto a giorni liberi, non calcolando il giorno iniziale e nemmeno quello finale; inoltre se il giorno finale è festivo o di chiusura degli uffici comunali il termine scade il giorno successivo. Quando è stata fissata un'ora determinata il termine scade all'ora fissata del giorno finale.

Nelle gare per gli appalti sia di lavori che di forniture, le offerte debbono pervenire all'ufficio protocollo del comune, mediante raccomandata espressa o servizio celere del servizio postale oppure consegnate direttamente, entro un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara oppure entro l'ora prevista nell'invito. L'ufficio protocollo attesterà sulla busta o sull'offerta la data e l'ora di arrivo.

Articolo 27

Celebrazione delle gare

Tutte le gare formali saranno celebrate dall'apposita commissione prevista dall'articolo 10, presieduta dal soggetto ivi previsto, tranne per il cottimo fiduciario che sarà presieduto dal dirigente l'ufficio LL.PP.

Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per il cottimo fiduciario, sarà celebrata una pubblica gara nel luogo, giorno ed ora stabiliti nel bando o nella lettera di invito.

Qualora la gara debba essere rinviata per più di due ore oppure ad un giorno successivo, il presidente o il segretario della commissione ne daranno avviso all'albo pretorio avvertendo del

nuovo orario o del nuovo giorno. Se invece deve essere rinviata a data da stabilire, oltre che avviso all'albo ne sarà data comunicazione nello stesso modo con cui si e' proceduto per il bando o l'invito.

Invece se devono essere sospese le operazioni già iniziate, oltre che avviso all'albo ne sarà data comunicazione durante l'espletamento con l'indicazione della data di prosecuzione.

Per le trattative private con gara informale e gli appalti concorsi le sedute della commissione non sono pubbliche, ma i risultati pubblicati all'albo, eventualmente in uno con la determina di approvazione o aggiudicazione. Per le sospensione e i rinvii si applicano le disposizione dei due commi precedenti, se e in quanto compatibili.

Articolo 28

Svolgimento della gara

Della celebrazione di tutte le gare sarà redatto apposito verbale che descriverà le varie fasi.

Il presidente, assistito dagli altri componenti la commissione, dichiarata aperta la gara, deposita sul tavolo e a vista le offerte pervenute e numerate secondo l'ordine del protocollo, facendone constare l'integrità, informa sulla procedura che sarà seguita e sulle prescrizioni del bando o della lettera di invito.

Indi, secondo l'ordine di numerazione, procede all'apertura dei plichi effettuando l'esame dei documenti richiesti, ammettendo le ditte in regola o escludendo motivatamente le altre.

Il plico contenente la documentazione delle ditte, distinguendo quelle ammesse da quelle non ammesse, viene affidato al segretario, mentre la busta con l'offerta, distinguendo quelle ammesse da quelle non ammesse, numerata nello stesso ordine del plico, viene deposita a vista sul tavolo.

Ultimato l'esame dei documenti di tutte le ditte, il presidente annuncia quanto sono state quelle ammesse e quelle non ammesse, indi procede all'apertura delle offerte delle ditte ammesse e di quelle non ammesse, dandone lettura ad alta voce.

Ultimata la lettura di tutte le offerte ammesse e di quelle escluse, il presidente procede all'aggiudicazione secondo il metodo prescelto, prendendo in considerazione solo le offerte ammesse.

In caso di sospensione della gara il presidente disporrà la custodia dei plichi e delle offerte in contenitori sigillati, dando atto nei relativi verbali delle suddette operazioni e di quelle della successiva apertura.

Nell'ambito della gestione tecnica e amministrativa prevista dallo statuto, spetta al dirigente del servizio interessato la redazione del verbale delle gare informali con l'assistenza di un testimone e di un segretario verbalizzante scelto fra i dipendenti del servizio. Allo stesso dirigente compete la relativa proposta o il provvedimento di affidamento.

Alle ditte non ammesse deve essere data comunicazione motivata dell'esclusione.

Articolo 29

Verbale di gara e aggiudicazione

L'aggiudicazione è l'atto con cui si accerta e si rende nota l'offerta più vantaggiosa, si documenta l'incontro dei consensi e si attribuisce l'appalto. Di norma, e salva diversa indicazione nel bando di gara o nella lettera di invito, il verbale con il quale viene aggiudicata la gara rappresenta l'atto conclusivo del procedimento.

Il verbale di gara deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dai componenti la commissione e dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi nella sede dove è svolta la gara e all'albo pretorio. Ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione immediata da parte del responsabile del

procedimento per i lavori pubblici o da parte del dirigente per gli appalti di forniture, con raccomandata A.R..

In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo. Sulle contestazioni o sui reclami relativi alle procedure di gara si pronuncerà il presidente della commissione di gara, in quanto responsabile delle procedure d'appalto, sentita la commissione di gara costituita come previsto dal precedente articolo 10, che potrà procedere in autotutela al riesame e ad eventuali rettifiche.

In ogni caso sui rilievi e sulle contestazioni, il responsabile del procedimento per gli appalti di lavori pubblici, o il dirigente competente per materia in caso di forniture, sono tenuti a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione. Decorso inutilmente detto termine o in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo.

Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale, il soggetto competente per materia, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori o ad ordinare le forniture all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi precedenti senza attendere la definizione nel merito del giudizio.

In caso di trattativa privata, con o senza gara, l'aggiudicazione avviene con provvedimento dirigenziale e sarà comunicata come previsto nel successivo articolo 32.

Nei casi in cui si dovrà procedere alla stipula del contratto nelle forme di cui ai nn. 3 e 4 del successivo articolo 36, il provvedimento di aggiudicazione è trasmesso all'ufficio contratti per i provvedimenti di competenza.

TITOLO IV

LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 30

Sistemi di contrattazione

La scelta del contraente è regolata da disposizioni legislative ed ha luogo con provvedimenti attraverso i quali l'Amministrazione comunale consulta le imprese.

La procedura di scelta è distinta dalla legge in :

1. aperta, in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
2. ristretta, in cui sono accogliute solo le offerte delle imprese invitate;
3. negoziata, quando si ha la consultazione di una o più imprese per trattare e negoziare i termini del contratto.

Articolo 31

Pubblico Incanto

Il pubblico incanto è il sistema ordinario di aggiudicazione dei contratti d'appalto, informato al principio del libero accesso alle gare, costituisce un procedura "aperta" in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti prescritti e previsti dal bando può presentare offerta.

Il metodo con cui celebrare il pubblico incanto è quello delle offerte segrete.

I criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia, distinguendo fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore.

Le fasi del procedimento del pubblico incanto sono le seguenti:

- 1) provvedimento a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 14, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente e, di norma, approva il relativo bando;
- 2) bando di gara, di norma approvato con il provvedimento a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 20, contiene le condizioni e le regole che disciplinano la gara costituendone l'atto fondamentale;
- 3) pubblicazione del bando di gara, nel rispetto delle norme vigenti in Sicilia integrate dalla disciplina del precedente articolo 21;
- 4) ricezione delle offerte, che devono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli 23 e 24;
- 5) ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nei modi previsti dal bando e che sono in possesso dei requisiti ivi previsti;
- 6) effettuazione dell'incanto previo confronto delle offerte ammesse;
- 7) aggiudicazione secondo il metodo prescelto;
- 8) proclamazione dell'aggiudicazione e comunicazione all'interessato, come previsto dall'articolo 27 e dall'articolo 32.

Articolo 32

Licitazione privata

La licitazione privata, procedura ristretta alla quale partecipano solo le ditte invitate dall'ente, è ammessa solo nei casi di concessione e gestione di opere pubbliche e per gli appalti di forniture di beni e servizi nei casi previsti dal D. L.vo 358/92, dal D.P.R.S. del 18 dicembre 1993, dal D. L.vo 157/95 ed, inoltre:

- quando trattasi di beni che per particolarità tecniche o qualitative possono essere forniti solo da alcune e ben individuate ditte, che diano garanzie da verificare tramite prequalificazione;
- quando trattasi di servizi che per la loro particolarità o delicatezza devono essere espletati da ditte di fiducia, che diano garanzie da verificare tramite prequalificazione.

Nel rispetto delle procedure disciplinate dai decreti legislativi riportati nel primo comma, di norma saranno invitate tutte le ditte che ne hanno fatto richiesta ed in possesso dei requisiti richiesti, integrate, in caso di insufficienza, per raggiungere il numero minimo di cinque, da altre scelte dal dirigente competente per materia fra quelle iscritte all'albo comunale ed in possesso dei requisiti richiesti.

Sarà redatto e pubblicato apposito avviso come previsto dai precedenti articoli 20 e 21, fissando il termine per l'invio delle domande di partecipazione secondo quanto previsto dal D.L.vo 358/92 per le forniture di beni e dal D.L.vo 157/95 per i servizi sopra la soglia comunitaria, ed in almeno 15 giorni dalla pubblicazione per gli appalti sotto soglia.

Il dirigente del servizio interessato, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 18, approverà l'elenco delle ditte da invitare e di quelle da escludere, alle quali comunicherà entro 10 giorni i motivi dell'esclusione.

Le lettere di invito, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 20 e 21, dovranno essere inviate, simultaneamente a tutte le ditte ammesse con Raccomandata A.R., entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la ricezione delle istanze di partecipazione.

Il termine per la ricezione delle offerte per gli appalti sopra soglia comunitaria non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, riducibile a 26 nei casi previsti dai citati decreti. Per gli appalti sotto soglia il termine non potrà essere inferiore a 21 giorni.

Il metodo con cui celebrare la licitazione è quello delle offerte segrete.

I criteri per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia con la distinzione fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore. In quest'ultimo caso per gli appalti di forniture di beni e servizi si applicherà l'articolo 73 lettera c) e l'articolo 76 del R.D. 23/5/1924, n. 827, con individuazione dell'offerta anomala come previsto dal precedente articolo 23.

Le fasi del procedimento della licitazione privata sono le seguenti:

- 1) provvedimento a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 14, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente, specificando i requisiti richiesti e i motivi della deroga al pubblico incanto, e di norma, approva la lettera di invito;
- 2) pubblicazione dell'avviso di gara, utilizzando i modelli allegati ai Decreti legislativi citati;
- 3) preselezione delle ditte da invitare, applicando i criteri sopra esposti;
- 4) diramazione degli inviti con lettera raccomandata A.R. che, come previsto dal precedente articolo 20, contiene le condizioni e le regole che disciplinano la gara costituendone l'atto fondamentale;
- 5) ricezione delle offerte, che devono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli 23 e 24;
- 5) ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nei modi previsti dalla lettera di invito e sono in possesso dei requisiti ivi previsti;
- 6) effettuazione della gara previo confronto delle offerte ammesse;
- 7) aggiudicazione secondo il metodo prescelto;
- 9) proclamazione dell'aggiudicazione e comunicazione all'interessato, come previsto dagli articoli 27 e 32.

Articolo 33

La trattativa privata

La trattativa privata, procedura negoziale in cui l'ente, dopo aver interpellato ditte di propria scelta ma di provata serietà e capacità tecnico-economica, negozia con una o più di una i termini del contratto. E' regolata, pur nel rispetto del principio della libertà procedimentale, dalle norme vigenti in Sicilia e da quelle del presente regolamento.

Per gli appalti di lavori pubblici si applicherà l'articolo 24 della legge 109/94 così come recepita dalla L.R. 7/2002. Il ricorso alla trattativa privata è autorizzato dal legale rappresentante dell'ente su richiesta del responsabile del procedimento, se nominato, e previo parere del dirigente responsabile dell'ufficio competente, a cui, essendo attribuite le funzioni dell'articolo 51 della legge 142/90, compete la determinazione a contrattare e la procedura di ricerca del contraente e dell'aggiudicazione.

Per le forniture di beni fino a 100.000 Euro e di servizi fino a 200.000 Euro è consentito l'affidamento a trattativa privata quando ricorre, rispettivamente una delle condizioni previste

dall'articolo 9 del decreto legislativo n.358/92 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 157/95 oppure dell'articolo 41 del regio decreto 827/24.

Per le forniture di beni e servizi fino a 25.000 Euro è consentito l'affidamento a trattativa privata quando l'urgenza, la natura dei prodotti, le esigenze organizzative, motivate nel provvedimento a contrattare, rendono antieconomico ed inefficiente il ricorso ad altre procedure.

Per le forniture di beni e servizi fino a 25.000 Euro il dirigente competente per materia, previo parere del responsabile dell'intervento può procedere all'affidamento a trattativa privata quando ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 34 della L.R. 7/2002.

Nei casi predetti si deve procedere ad espletare gara informale invitando almeno cinque ditte, con l'esclusione dell'acquisto di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa.

La trattativa privata per importi inferiori a Euro 10.000 può essere esperita senza gara informale, con una procedura negoziale in cui il responsabile consulta imprese di propria scelta e negozia con una o più di una i termini del contratto. In questo caso l'organo competente potrà prevedere nel provvedimento a contrattare l'aggiudicazione al miglior prezzo a corpo.

Le richieste di offerta, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 20 e 24, dovranno essere inviate, simultaneamente a tutte le ditte interessate. In caso di urgenza il termine per la presentazione delle offerte può essere motivatamente ridotto.

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, distinta da quella, eventualmente, contenente documentazione o depliant.

I criteri per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia, distinguendo fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore. In quest'ultimo caso per gli appalti di forniture di beni e servizi si applicherà di norma l'articolo 73 lettera c) e l'articolo 76 del R.D. 23/5/1924, n. 827.

La trattativa privata, esperita con gara informale prevede procedure e tempi vincolanti per l'ente e per i partecipanti.

Le fasi del procedimento della trattativa privata mediante gara informale sono le seguenti:

1) provvedimento a contrattare con individuazione del fine, dell'oggetto del contratto, della sua forma e delle clausole esenzioni, della spesa necessaria, dei requisiti del contraente, dei motivi che consigliano il ricorso alla trattativa;

2) diramazione della richiesta di offerta con lettera R.A.R. o da notificare che, nel rispetto dei principi del precedente articolo 20, contiene le condizioni e le regole che disciplinano il contratto costituendone l'atto propulsivo e fondamentale;

3) ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti articolo 23 e 24;

4) ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta e sono in possesso dei requisiti richiesti. Il rispetto dei termini e dei modi previsti dalla lettera di richiesta è tassativo solo per le trattative con gara informale, negli altri casi saranno ammesse le offerte pervenute prima dell'inizio delle operazioni di apertura delle buste;

5) confronto delle offerte ammesse;

6) aggiudicazione secondo il metodo prescelto con provvedimento del soggetto competente, applicando eventuali procedure per la verifica delle offerte c.d. anomale;

7) comunicazione all'interessato, come previsto dal successivo articolo 32.

In ogni caso, se non sono conosciute ditte idonee, e pertanto non sarà applicabile il comma secondo, e nei casi previsti dalle norme vigenti, sarà redatto e pubblicato apposito avviso come

previsto dai precedenti articoli 20 e 21, fissando in almeno 15 giorni dalla pubblicazione il termine per l'invio delle domande di partecipazione. In questo caso l'offerta sarà richiesta dal dirigente del servizio interessato a tutte le ditte idonee che hanno fatto richiesta di invito, con esclusione di ditte che non hanno adempiuto diligentemente a precedenti rapporti contrattuali con l'ente, alle quali il dirigente comunicherà entro 10 giorni i motivi dell'esclusione.

Nei casi di cui al precedente comma la procedura avrà inizio con il provvedimento a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 16, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente, specificando i requisiti richiesti e i motivi della deroga al pubblico incanto. Proseguirà con la pubblicazione dell'avviso di gara, con la preselezione delle ditte da invitare e con le altre fasi di cui ai precedenti commi.

In caso di trattativa privata determinata da motivi di urgenza o pericolo per le forniture di beni e servizi di importo non superiore a Euro 25.000, l'organo competente potrà acquisire le offerte e aggiudicare l'appalto con lo stesso provvedimento a contrattare.

Qualora in un procedimento di pubblico incanto o di licitazione privata siano pervenute solo una o due offerte, però non ammesse perché fuori termine o per irregolarità formali, se ricorrono gli estremi dell'urgenza, la Giunta può autorizzare a procedere a trattativa privata all'affidamento dell'appalto alla ditta che ha fatto l'offerta più vantaggiosa. La proposta di deliberazione e il relativo provvedimento di aggiudicazione devono motivare il ricorso a questa procedura.

Compete, altresì, alla Giunta la concessione dei servizi socio - assistenziali con i limiti e le procedure dell'articolo 15 della l.r.08.01.1996, n.4.

Articolo 34

Appalto concorso

Quando è opportuno valutare la convenienza dell'offerta e la sua conformità alle esigenze pubbliche sia sotto il profilo tecnico che economico ed inoltre è necessario, per la specifica natura dell'opera o del prodotto o del servizio, rispettare un equilibrio fra valore del contratto e i costi della procedura, l'ente può procedere tramite appalto concorso, ma solo con procedura aperta in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti richiesti può partecipare.

Per le opere pubbliche, qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto si applica l'articolo 37 della l.r. 21/85.

Per le forniture di beni e di servizi, qualunque sia l'importo e l'oggetto, si applica la relativa normativa di attuazione delle direttive comunitarie.

Per la nomina e il funzionamento della commissione giudicatrice si applica la disciplina prevista dall'articolo 67 della l.r.10/93, dal D.L.vo 358/1992 e il D.L.vo 157/1995 in relazione all'oggetto del contratto.

Il metodo è quello delle offerte segrete. I criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia.

TITOLO V

LA FASE CONTRATTUALE

Articolo 35

Comunicazione dell'aggiudicazione

Qualora l'aggiudicatario non abbia sottoscritto il verbale o in caso di trattativa privata, il responsabile del procedimento per gli appalti di lavori pubblici, oppure il dirigente del servizio interessato, oppure il responsabile del servizio contratti, nei casi in cui è prevista la stipula contrattuale nelle forme di cui ai nn. 3 e 4 del successivo articolo 36, divenuta definitiva l'aggiudicazione, provvede alla sua comunicazione o con notifica o mediante raccomandata A.R. assieme all'invito, se necessario, a presentare i documenti di rito e necessari per la stipula del relativo atto negoziale.

All'uopo all'aggiudicatario che abbia sottoscritto il verbale saranno richiesti i documenti di rito con la stessa procedura prevista dall'articolo seguente.

Qualora l'aggiudicatario non provveda neanche dopo rituale diffida, il responsabile del procedimento oppure il dirigente del servizio interessato con atto motivato, inizia il procedimento per la revoca dell'aggiudicazione, adottando i provvedimenti sanzionatori previsti dalle vigenti disposizioni, ed, eventualmente, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, come previsto dal precedente articolo 20.

Contemporaneamente alla comunicazione all'aggiudicatario il responsabile del servizio contratti oppure il responsabile del servizio interessato provvede alle comunicazioni e alle pubblicazioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 36

Documentazione

L'aggiudicatario deve presentare, entro dieci giorni o nei termini prefissati nel bando o nell'invito, la documentazione relativa al possesso dei requisiti attestati nelle dichiarazioni presentate in sede di gara ai sensi del precedente articolo 20; la documentazione prescritta dalle c.d. leggi antimafia; la cauzione; le ricevute dei versamenti per diritti e spese; tutti gli altri documenti previsti nel bando o nell'invito.

Per le ditte iscritte all'albo fornitori, quando l'importo contrattuale è inferiore a Euro 25.000, la documentazione di rito è sostituita da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, avente lo stesso contenuto.

Si prescinde dalla presentazione di nuovi documenti qualora l'ufficio abbia agli atti gli stessi documenti ancora validi.

In ogni caso per la presentazione e ricezione della documentazione di rito si applicano le norme sulla semplificazione amministrativa scaturenti dall'applicazione della legge 127/97.

Il responsabile dell'ufficio interessato o del servizio contratti, in relazione alle forme contrattuali di cui al successivo articolo 36, provvede alla verifica della regolarità della documentazione e della cauzione e alla eventuale diffida, comunicando al dirigente del servizio interessato l'eventuale inadempimento.

Articolo 37

Cauzione definitiva

La cauzione definitiva è dovuta:

- per lavori come previsto dall'art.30 della legge 109/94, come recepita dalla L.R. 7/2002, tranne per importi contrattuali inferiori a Euro 15.000 e per quelli di somma urgenza di importo

superiore a Euro 25.000, sempre che in entrambi i casi il pagamento sia previsto in unica soluzione e dopo l'accettazione del certificato di regolare esecuzione.

- per forniture di beni e servizi nella misura del 5% dell'importo netto dell'appalto, tranne che per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a Euro 25.000 la cui prestazione non sia continuativa e il pagamento sia previsto in un'unica soluzione al termine e previa verifica della prestazione.

La cauzione definitiva potrà essere prestata:

- mediante polizza fideiussoria assicurativa ai sensi dell'art.13 della legge 3/1/1978, n.1;
- mediante polizza fideiussoria bancaria, ai sensi dell'art. 54 del R.D. 23/5/1924, n.827;
- mediante deposito in contanti presso la tesoreria comunale esclusivamente a mezzo versamento in conto corrente postale.

In caso di cauzione provvisoria prestata mediante deposito in contanti presso la tesoreria, la stessa potrà essere commutata, previa eventuale integrazione, in definitiva. Di ciò sarà dato atto nel contratto e comunicazione all'ufficio ragioneria.

La cauzione sarà svincolata per i lavori pubblici come previsto dal citato articolo 30, mentre per le forniture dopo il collaudo o dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione oppure dopo l'attestazione del regolare adempimento contrattuale da parte del responsabile del servizio destinatario del bene o del servizio.

In caso di mancata stipula del contratto per qualsiasi motivo, anche per mancata prestazione della cauzione definitiva, il responsabile del procedimento o il dirigente del servizio interessato potrà procedere, se previsto nel bando di gara, alla aggiudicazione alla ditta che segue nella graduatoria finale come previsto dal precedente art.20.

Articolo 38

Spese e diritti

Con la comunicazione dell'aggiudicazione sarà richiesto il versamento per le spese contrattuali e per i diritti di segreteria, calcolati dall'ufficio contratti.

Il servizio di cassa relativo all'attività contrattuale è effettuato dal servizio contratti il cui responsabile assume le funzioni di agente contabile con la sovrintendenza del Segretario Comunale.

L'ammontare delle spese contrattuali comprende gli importi per registrazione, bolli, riproduzione, rimborso stampati e spese sostenute dall'amministrazione per l'appalto, con esclusione di quelle per la pubblicità.

Per i contratti con spese di stipulazione a carico del terzo contraente, lo stesso versa presso la tesoreria comunale l'importo relativo ai diritti di segreteria per il quale viene emesso ordinativo di incasso.

Le spese di registrazione fiscale, le marche da bollo, le spese di riproduzione degli elaborati e le eventuali spese per trascrizione e volturazione sono depositate presso l'Ufficio contratti.

Il responsabile dell'ufficio contratti rilascia ricevuta da staccarsi da apposito bollettario numerato e vidimato dal servizio finanziario.

Effettuata la stipula e completato il procedimento il responsabile dell'Ufficio contratti provvede al rimborso delle eventuali maggiori somme ricevute, rispetto a quelle sostenute.

La gestione e la rendicontazione sono di competenza del responsabile dell'ufficio contratti, che dovrà provvedere alla chiusura della rendicontazione ogni trimestre per i contratti stipulati nel trimestre relativo.

Per i contratti con spese di stipulazione a carico del Comune per le stesse è prenotato l'impegno a cura del dirigente competente e versato all'Ufficio Contratti.

L'ammontare dei diritti di segreteria, sia per i contratti che per le scritture private, sarà calcolato in base alle vigenti disposizioni e ripartito e devoluto fra il segretario pro tempore, l'agenzia per la gestione dell'albo dei segretari e il Comune nelle misure previste dalla legge.

In caso di inadempimento da parte della ditta, che dovrà essere comunicato all'ufficio ragioneria, o non si procederà ai pagamenti dei corrispettivi o si procederà al recupero di quanto dovuto mediante compensazione da effettuare in tesoreria.

Articolo 39

Forme contrattuali

Il contratto di appalto va stipulato di norma in forma pubblico-amministrativa, mentre possono essere stipulati a scrittura privata i seguenti contratti :

- quelli che concludono una trattativa privata;
- quelli di locazione ;
- quelli di concessione e rinnovo cimiteriali;
- quelli di concessione di presa d'acqua;

Il contratto a scrittura privata sarà stipulato tra il Capo Settore competente e la ditta appaltatrice in uno dei modi previsti dall'art. 17 del R.D. 2440/1923.

Nel rispetto delle norme vigenti la forma contrattuale verrà determinata, di volta in volta con il provvedimento a contrattare, tenendo conto della natura e dell'entità dell'oggetto del contratto come segue:

1. mediante scambio di corrispondenza e ordine da parte dell'Amministrazione oppure offerta e successivo ordine, per lavori e le forniture o i servizi a pronta consegna e per i quali non sono previsti particolari garanzie entro l'importo di Euro 2.500,oltre IVA;
2. mediante sottoscrizione dell'offerta contratto o del capitolato di oneri o del verbale di aggiudicazione, per forniture e servizi che si esauriscono nell'arco di un mese, per cui non sono richieste particolari garanzie e il cui corrispettivo sarà pagato solo a prestazione avvenuta, entro l'importo di Euro 10.000,oltre IVA;
3. mediante scrittura privata, non repertoriata e da registrare solo in caso d'uso, per l'esecuzione di opere e lavori il cui importo non superi Euro 10.000 ed inoltre per forniture e servizi che si esauriscono al massimo nell'arco di sei mesi e il cui importo non superi Euro 10.000;
4. mediante contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata repertoriata in tutti gli altri casi.

In ogni caso la presentazione di offerte e la sottoscrizione di atti o documenti impegna immediatamente i privati mentre l'impegno dell'amministrazione è subordinato all'assunzione dei necessari provvedimenti e alla verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Gli atti di cui ai numeri 2 e 3 vanno registrati nel registro previsto dal successivo articolo 38 a cura del responsabile del servizio contratti con l'indicazione delle parti, dell'oggetto, dell'importo, dei tempi di esecuzione e pagamento.

Gli atti e i contratti di cui ai numeri 2, 3 e 4 sono soggetti al versamento dei diritti di segreteria e al rimborso delle spese contrattuali, la cui riscossione è obbligatoria.

Articolo 40

La stipula dei contratti

In materia negoziale la rappresentanza esterna del Comune, espressa mediante la manifestazione formale della volontà dell'ente, è esercitata dai soggetti previsti dalle norme statutarie, dal regolamento di organizzazione e individuati ai sensi dell'articolo 51 della legge 142/90.

Per le forme contrattuali previste dai numeri 1 e 2 del precedente articolo la volontà del fornitore si manifesta con l'offerta mentre quella dell'Ente con l'ordine o la sottoscrizione per conferma dei documenti previsti al precitato numero 2.

Per le forme previste dai numeri 3 e 4 dell'articolo precedente mediante sottoscrizione contestuale degli atti negoziali ivi previsti.

I contratti in forma pubblica amministrativa sono rogati dal segretario comunale, che è tenuto ad osservare le vigenti norme in materia, compresa quella che disciplina l'attività notarile, e a vigilare sulla tenuta del relativo repertorio e sulla registrazione e sulla conservazione di detti contratti.

I documenti di cui al n. 2 del precedente articolo, dopo il loro perfezionamento, sono trasmessi a cura del dirigente del servizio interessato, all'ufficio contratti per i controlli dei versamenti prescritti dall'articolo precedente e per le registrazioni di cui al successivo articolo.

L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 51, 3 comma della legge 142/1990, nel contratto di appalto viene rappresentata dal Capo Ripartizione competente per materia, mentre per conto della ditta interviene colui il quale è titolato a rappresentarla, dopo aver comprovato, la propria legittimazione, la propria identità nei modi di legge e la capacità giuridica a contrarre.

Articolo 41

Le registrazioni

Fermo restando quanto previsto dal penultimo comma del precedente articolo, gli atti negoziali previsti dai numeri 2 e 3 dell'articolo 36, sono registrati, a cura del responsabile del servizio contratti, in uno o più registri in cui riportare le notizie di cui al successivo terzo comma per lavori pubblici; forniture dei beni; forniture di servizi.

Gli atti indicati al numero 4 del citato articolo trascritti nel repertorio sono assoggettati a registrazione a spese dell'appaltatore e a cura dell'ufficio contratti.

In ogni registro saranno riportati a cura del responsabile del servizio contratti, in ordine di aggiudicazione tutti gli appalti dell'anno, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del tempo di esecuzione, del metodo di aggiudicazione, dell'aggiudicatario, della data di aggiudicazione e del contratto.

Dai predetti registri entro il 15 gennaio il responsabile del servizio contratti compilerà gli elenchi annuali dei lavori e delle forniture affidati nell'anno precedente mediante cottimo e/o trattativa privata da pubblicare, ai sensi dell'articolo 34 ter della L.R. 21/85, per 15 giorni all'albo.

Il responsabile dell'ufficio contratti entro il mese di marzo comunicherà su supporto magnetico all'anagrafe tributaria i dati previsti dal D.M. 06.05.1994 relativi ai contratti non registrati non inferiori a Euro 10.000, IVA compresa, conclusi nell'anno precedente per lavori, forniture di beni e servizi, somministrazione e trasporto.

I registri sono pubblici e consultabili a semplice richiesta informale da parte di tutti i cittadini, mentre l'estrazione di copie è soggetta a richiesta, in bollo e al pagamento delle spese di riproduzione, diritti ed eventuale bollo.

Articolo 42

Contenuto degli atti negoziali

Tutti gli atti negoziali, in cui si estrinseca la volontà delle parti contraenti, qualunque sia la forma ai sensi del precedente articolo 36, oltre all'esatta individuazione del contraente e alle clausole di rito, dovranno indicare:

- l'oggetto dell'appalto, con l'esatta quantità e qualità dei lavori o delle forniture;
- l'importo e i tempi e le modalità di pagamento, compresa l'indicazione delle persone autorizzate a riscuotere;
- i termini di esecuzione, di consegna e di eventuale collaudo;
- le eventuali penalità e/o l'eventuale previsione dell'esecuzione d'ufficio.

Ai fini della interpretazione complessiva e della loro conservazione, a tutti gli atti negoziali si applicano le norme dell'articolo 1362 del codice civile.

Per detti fini, fanno parte integrante anche se non allegati, le schede tecniche, i preventivi, i capitolati, i progetti con i disegni, le proposte, le offerte, il provvedimento a contrattare. Detti documenti vengono elencati nel contratto, siglati dalle parti e conservati assieme all'originale.

Articolo 43

Esecuzione degli atti negoziali

La consegna dei lavori o l'ordine delle forniture dovrà, ai fini del computo del tempo per l'adempimento, avere data certa.

Non sono ammesse cessioni e di norma variazioni, subappalti, proroghe, sospensioni, tranne che nei casi previsti dalla legge e previa richiesta motivata e debitamente autorizzata.

Per l'esecuzione di lavori si applicano le norme vigenti nella Regione Siciliana sia per la conduzione e i pagamenti che per il collaudo. per le forniture di beni e servizi si applicano, oltre alle norme che regolano le pubbliche forniture, le relative norme del codice civile.

Fermi restando i compiti della direzione lavori, dell'esatta esecuzione dei lavori è responsabile il responsabile unico del procedimento, mentre delle forniture di beni e servizi è il responsabile dell'ufficio o del servizio destinatario.

I predetti responsabili dovranno contestare immediatamente le eventuali inadempienze e verificarne in contraddittorio con la controparte il richiesto esatto adempimento.

Articolo 44

Liquidazione e pagamenti

Per le modalità di liquidazione e di pagamento si applicano le seguenti norme integrate da quelle del regolamento di contabilità.

I termini e i modi di pagamento devono essere esplicitati nel provvedimento a contrattare e nella richiesta di offerta, nella lettera di invito o nel bando di gara ed, inoltre, riportati nel contratto.

Per i lavori pubblici di importo contrattuale inferiore a Euro 15.000 si può procedere alla liquidazione e al pagamento in unica soluzione previo certificato di regolare esecuzione da parte del responsabile dell'ufficio o del servizio interessato. Per quelli di importo superiore, liquidabili a stati di avanzamento dovranno essere effettuate le verifiche prescritte dalla normativa vigente da parte del direttore dei lavori o, in mancanza, da parte del responsabile del servizio interessato.

Per le forniture di beni il responsabile dell'ufficio o del servizio interessato adotterà l'atto di liquidazione dopo aver assunto in carico i beni acquistati e se necessario provveduto al loro collaudo e al loro inventario.

Per le forniture di servizi il responsabile dell'ufficio o del servizio beneficiario adotterà l'atto di liquidazione dopo aver verificato la loro regolare esecuzione e se necessario gli adempimenti fiscali e assicurativi.

All'atto di liquidazione, che dovrà rispettare le modalità e le forme previste dal regolamento di contabilità, seguirà l'ordinazione del pagamento mediante emissione del relativo mandato di pagamento da parte del servizio finanziario, nei tempi e modi previsti dal regolamento di contabilità.

Art.45

Altri contratti

L'Amministrazione comunale e per essa i dirigenti, cui spetta la fase gestionale e di attuazione della programmazione politico-amministrativa, può disporre di altre forme di contrattazione più o meno ricorrente.

Si inseriscono in questa specifica voce le seguenti fattispecie di rapporti: la transazione, le convenzioni, il comodato, la concessione a terzi, la locazione di beni strumentali.

Art.46

La transazione

In casi particolarmente complessi e quando una simile iniziativa tende a porre fine a fatti di contenzioso instaurati nel tempo allo scopo precipuo di non aggravare il bilancio comunale di ulteriori spese (interessi, rivalutazione monetaria ecc.) e quando l'Amministrazione ne possa trarre, comunque, un beneficio rilevante, nel rapporto con terzi può proporsi ed adottarsi un atto di transazione, che chiuda di fatto la questione insorta.

Lo schema di transazione predisposta dal dirigente competente per materia è approvata dalla Giunta Comunale e sottoscritta dallo stesso a seguito dell'approvazione.

La transazione è regolata dalle norme del codice civile facenti capo all'art. 1965 e seguenti.

Art.47

Le convenzioni

Con questa forma di contratto l'Amministrazione attiva la procedura in applicazione dell'art. 24 della legge 142/1990, per il raggiungimento di una maggiore efficienza correlata ad un minore dispendio di risorse e di energie anche finanziarie.

Art.48

Il comodato

Forma di contratto a cui l'Amministrazione può ricorrere quando deve affidare la conduzione di un bene mobile o immobile che il conduttore deve servirsene per un uso determinato, specifico e a termine.

Al momento della concessione, contestualmente all'atto amministrativo che concede il comodato, deve approvarsi lo schema del foglio di patti e condizioni, da stipularsi a scrittura privata.

Il comodato è regolato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Art.49

La concessione a terzi

Rappresenta una forma di contratto cui l'Amministrazione può ricorrere per la gestione di un servizio pubblico, quali i servizi con carattere di privativa (trasporti funebri, trasporto carni macellate etc.)

In questo caso il servizio sarà svolto da un soggetto privato e il rapporto tra ente e concessionario sarà regolato da una convenzione -contratto in cui saranno indicate le modalità di gestione.

Il contratto di concessione, fatte salve eventuali norme speciali, è disciplinato dall'art. 882 del codice civile.

La scelta del privato contraente avverrà tramite gara di asta pubblica.

Art.50

La locazione di beni strumentali

Nel caso in cui il Comune, in quanto ente erogatore di servizi, per il normale svolgimento della sua azione amministrativa abbia bisogno di attrezzature e materiali, può decidere di adottare il sistema della locazione dei beni specie per ciò che attiene la strumentazione informatica o elettronica in genere.

Con la locazione l'Amministrazione, dietro pagamento di un canone, acquisisce il diritto di godimento e di sfruttamento di tutti i mezzi impiegati e di proprietà della ditta per un tempo determinato, entro il quale la ditta è tenuta ad effettuare :

- l'impianto e la installazione;
- la messa in funzione ;
- l'addestramento del personale; ;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria ;
- gli interventi di riparazione

Le ulteriori possibili condizioni di contratto, saranno stabilite di volta in volta nel capitolato d'oneri o nella determinazione a contrarre.

Alla fine della locazione o durante il corso della stessa l'Amministrazione ha la facoltà di restituire tutto ciò che ha preso in locazione.

La restituzione, salvo che non sia stato pattuito diversamente ,deve essere preavvisata almeno tre mesi prima della naturale scadenza del rapporto locativo previsto in contratto.

A decorrere dalla data di scadenza del termine indicato per il ritiro del materiale locato, non saranno più dovuti e corrisposti alla ditta i canoni rispettivi.

L'Amministrazione risponde soltanto dei danni gravi arrecati agli strumenti e agli attrezzi presi in locazione dopo la installazione e la messa in funzione degli stessi, ma non può rispondere di danni causati alle macchine per effetto dell'usura o per difetti o imperfezioni di costruzione.

Nel caso in cui la locazione interessa apparecchiature informatiche, il responsabile del procedimento è tenuto ad applicare e ad uniformare le sue decisioni al contenuto del D.P.C.M. n. 452 del 6.8.1997.

Art.51

La gestione diretta

Per la gestione dei servizi pubblici locali, oltre alle modalità di scelta del contraente previsti negli articoli precedenti, in attinenza alle disposizioni normative in vigore, l'Amministrazione nell'attuazione del suo programma politico-amministrativo può optare per la gestione diretta dei servizi pubblici locali, nel caso di prestazioni di servizi particolari e di grossa rilevanza, destinati alla produzione di servizi atti a promuovere sviluppo sociale, operando conformemente alle disposizioni legislative di riferimento (art. 113 del TUEL).

I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme :

1. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una "istituzione od una azienda;
2. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
3. a mezzo di azienda speciale, regolamentata dall'art. 114 del TUEL ;
4. a mezzo di "Istituzione" così come previsto dall'art.114 del TUEL ;
5. Società a responsabilità limitata (S.R.L.) a prevalente capitale pubblico locale , regolamentata dall'art. 22 della legge n. 142/90 , come modificata dalla legge 127/97;
6. Società per azioni (S.P.A.) prevista dall'art. 115 del TUEL.
7. Consorzio, secondo quando stabilito dall'art. 31 del TUEL .
8. Convenzioni disciplinati dall'art. 30 del TUEL .

Nella gestione associata di uno o più servizi i rapporti saranno regolati da una convenzione, mentre l'ordinamento sarà disciplinato da un apposito statuto.

TITOLO VI

NORME FINALI

Articolo 52

Rinvio

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia contrattuale.

Per i lavori e le forniture in economia saranno osservate le norme dei relativi regolamenti, che dovranno essere adeguati ai principi del presente regolamento entro tre mesi .

Per i lavori da affidare mediante cottimo saranno osservate le norme del relativo regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 24 bis della legge 109/02 nel testo recepito con la L.R. 7/02.

Per le competenze si applicano le norme di legge vigenti in Sicilia e lo statuto comunale.

L'organizzazione dell'ente sarà adeguata ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alle disposizioni vigenti sul responsabile del procedimento, sul diritto di accesso e sull'autocertificazione, adottando le disposizioni regolamentari e le idonee misure organizzative, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,

Articolo 53

Pubblicità

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL. e la visione è

consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione

Inoltre copia sarà consegnata ai dirigenti responsabili dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta .

Articolo 54

Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 197 del vigente Ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione

Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

Regolamento dei contratti

I N D I C E

PRINCIPI E COMPETENZE

Articolo 1	oggetto
------------	---------

Articolo 2	principi generali
Articolo 3	principi per gli incarichi professionali
Articolo 4	competenze e responsabilità
Articolo 5	il consiglio comunale
Articolo 6	la giunta comunale
Articolo 7	il sindaco
Articolo 8	settori e servizi
Articolo 9	responsabile del procedimento
Articolo 10	le commissioni di gara
Articolo 11	l'ufficio contratti
Articolo 12	lavori pubblici
Articolo 13	forniture di beni
Articolo 14	forniture di servizi
Articolo 15	norme comuni
Articolo 16	autocertificazione
Articolo 17	provvedimento a contrattare
Articolo 18	modalità di esecuzione
Articolo 19	modalità di appalto
Articolo 20	albo fornitori
Articolo 21	bandi ed avvisi di gara
Articolo 22	pubblicità dei bandi e degli avvisi
Articolo 23	la cauzione provvisoria
Articolo 24	l'offerta
Articolo 25	offerta anomala
Articolo 26	termini di ricezione delle offerte
Articolo 27	celebrazione della gara
Articolo 28	svolgimento della gara
Articolo 29	verbale di gara ed aggiudicazione
Articolo 30	sistemi di contrattazione
Articolo 31	pubblico incanto
Articolo 32	licitazione privata
Articolo 33	la trattativa privata
Articolo 34	appalto concorso
Articolo 35	comunicazione dell'aggiudicazione
Articolo 36	documentazione
Articolo 37	cauzione definitiva

Articolo 38	spese e diritti
Articolo 39	forme contrattuali
Articolo 40	la stipula dei contratti
Articolo 41	le registrazioni
Articolo 42	contenuto degli atti negoziali
Articolo 43	esecuzione degli atti negoziali
Articolo 44	liquidazione e pagamenti
Articolo 45	altri contratti
Articolo 46	la transazione
Articolo 47	le convenzioni
Articolo 48	il comodato
Articolo 49	la concessione a terzi
Articolo 50	la locazione dei beni strumentali
Articolo 51	la gestione diretta
Articolo 52	rinvio
Articolo 53	pubblicità
Articolo 54	entrata in vigore

IL SEGRETARIO GENERALE

Vasta Salvatore



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Galea Eraldo

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

- ☐ che la presente deliberazione, su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo **25/04/2004** al **09/05/2004** senza opposizioni o reclami.-
- ☐ La presente deliberazione é divenuta esecutiva il **22/04/2004**.-
- ☐ La presente deliberazione, sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi venti giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi, senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato di aver adottato provvedimento di annullamento.-

Niscemi, li 1^o MAG. 2004



IL SEGRETARIO GENERALE

Vasta Salvatore



COMUNE DI NISCEMI

Provincia di Caltanissetta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 64 - Seduta del giorno 10/07/2008

[x] Non soggetta a controllo preventivo

Oggetto: **Modifica art.20 Regolamento dei contratti.**

L'anno duemilaotto il giorno dieci del mese di luglio alle ore 20.05 in NISCEMI, presso il Palazzo Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito in sessione ordinaria, in 2^ convocazione il Consiglio Comunale di questo Comune nelle persone dei Sigg.:

Presenti:	Assenti
<ol style="list-style-type: none">1. La Rosa Francesco, Consigliere;2. Paradisi Santo Enzo, Consigliere;3. Conti Massimiliano, Consigliere;4. Bennici Fabio, consigliere;5. Piscopo Gaetano, consigliere;6. Allia Stefano, Consigliere;7. Meli Rosario Giuseppe, Consigliere;8. Mantello Antonino, Consigliere;9. Licata Luigi, Consigliere;10. Giugno Giuseppe Vincenzo, Consigliere;11. Giugno Carmelo, Consigliere;12. Leone Salvatrice, Consigliere;13. Gagliano Giuseppe, Consigliere;14. Alesci Massimo Francesco, Presidente Del Consiglio;15. Di Pietro Gianfranco, Consigliere;16. Rummolino Tano, Consigliere;17. Allia Gesùè, Consigliere;18. Lupo Salvatore, consigliere.	<ol style="list-style-type: none">1. Di Bennardo Massimo, Consigliere;2. Ficicchia Massimiliano, Consigliere.

Assume la presidenza il sig. Alesci Massimo Francesco, Presidente Del Consiglio, con la partecipazione del dott. Maugeri Franco Giuseppe, Vice Segretario Generale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI E LEGALITÀ

PREMESSO che con atto di C.S. n. 11 del 22.04.2004, adottato in sostituzione del Consiglio Comunale, è stato approvato il regolamento dei Contratti, composto di n. 54 articoli;

CHE all'art. 20 comma 5° è previsto che l'Albo dei Fornitori viene formato ed aggiornato ogni anno, nella prima decade di febbraio;

CONSIDERATO che l'aggiornamento annuale non è rispondente agli interessi dell'Ente, atteso che occorre ricercare una maggiore concorrenza onde conseguire minore spese, né agli interessi degli operatori commerciali, atteso che la formazione annuale penalizza quanti conseguono i requisiti successivamente alla data prevista nel citato articolo 20 e cioè nella prima decade di febbraio;

RITENUTO necessario modificare il predetto comma 5° e comma 6° dell'art.20;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi della L.R. 30/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto sopra espresso, sostituire il comma 5° ed il comma 6° dell'art. 20 del Regolamento dei Contratti, approvato con atto di C.S. n. 11 del 22.04.2004, adottato in sostituzione del Consiglio Comunale, nel testo seguente:

Comma 5°

L'Albo vigente sarà aggiornato entro la prima decade del trimestre successivo e sarà compito del Responsabile dell'Ufficio Contratti procedere alla verifica dei requisiti dichiarati. Il Responsabile della Ripartizione con apposita determinazione deciderà l'iscrizione, la cancellazione, il rigetto dell'istanza dandone in ogni caso ed entro dieci giorni comunicazione motivata e con Raccomandata A.R. agli interessati.

Comma 6°

Resta ferma la facoltà dell'Ente, in caso di ridotto numero di iscritti, di interpellare per le procedure di cui al presente regolamento operatori economici non iscritti all'Albo Fornitori, ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli per precedenti rapporti contrattuali, di forniture servizi o lavori di particolare natura che richiedano un elevato grado di specializzazione. Si prescinde dall'iscrizione all'Albo per forniture di beni e servizi in regime di privativa o esclusività;

PARERI

(resi ai sensi dell'art. 12 l.r. 30/2000)

Sotto il profilo della **Regolarità Tecnica** si esprime *Parere favorevole*.

li, 18/04/2008

Il Responsabile del Servizio Affari Generali Organi Istituzionali
E Legalità

dott. Franco Giuseppe Maugeri

Sotto il profilo della **Regolarità Contabile** si esprime *Parere Favorevole*.

li, 21/04/2008

Il Responsabile di Ragioneria e del Servizio Finanziario
rag. Vincenzo Rinnone